



## Corte della Swiss Chambers' Arbitration Institution

### LINEE DIRETTIVE PER GLI ARBITRI (in vigore dal 1° gennaio 2020)

#### A. Segretari (Articolo 15(5) del Regolamento svizzero d'arbitrato internazionale, di seguito "Regolamento")

1. Il tribunale arbitrale<sup>1</sup>, dopo aver consultato le parti, può nominare un segretario (Articolo 15(5) del Regolamento). Il tribunale arbitrale si assicura che il segretario soddisfi gli stessi criteri di imparzialità e indipendenza dalle parti applicabili agli arbitri (Articolo 9 del Regolamento).
2. Nel caso in cui il tribunale arbitrale voglia nominare un segretario, egli deve confrontarsi con le parti sin dalle prime fasi della procedura. Prima che il tribunale arbitrale nomini un segretario, il tribunale arbitrale deve presentare il *curriculum vitae* del segretario ed una dichiarazione d'indipendenza e d'imparzialità nella quale viene comunicata ogni circostanza tale da far sorgere fondati dubbi sulla sua indipendenza ed imparzialità.
3. Il tribunale arbitrale deve rendere chiaro alle parti che esse possono opporsi alla sua proposta di nominare un segretario e che un segretario non sarà nominato nel caso in cui una parte sollevi un'obiezione.
4. Quando propone la nomina del segretario, il tribunale arbitrale deve anche informare le parti dei compiti a lui attribuiti.
5. Come per la nomina del segretario, il tribunale arbitrale deve rendere chiaro alle parti che esse possono opporsi ai compiti attribuiti al segretario, e che il segretario non può svolgere tali compiti nel caso in cui una parte sollevi un'obiezione.
6. Il segretario agisce sulla base delle istruzioni del tribunale arbitrale e sotto la sua supervisione. Il tribunale arbitrale è responsabile della condotta del segretario in relazione alla procedura arbitrale.
7. È proibito al tribunale arbitrale delegare ogni funzione decisionale al segretario o affidare ad un segretario compiti essenziali del tribunale arbitrale.
8. Il tribunale arbitrale, a sua discrezione, può revocare il segretario.
9. Gli articoli 10 e 11 del Regolamento sulla ricusa degli arbitri, sono applicabili ai segretari.
10. Se il segretario viene revocato, il tribunale arbitrale può sostituirlo con un altro individuo. I paragrafi 1-5 si applicano di conseguenza.

---

<sup>1</sup> Il termine "tribunale arbitrale" si applica anche, qualora appropriato, all'arbitro unico e a quello d'urgenza.



11. I costi amministrativi del segretario fanno parte integrante di quelli del tribunale arbitrale (Articoli 38(a), 39, Appendice B Sezione 6 del Regolamento) e non devono essere considerati né come spese del tribunale arbitrale, né come costi d'assistenza richiesti dal tribunale arbitrale stesso (Articolo 38(b+c) del Regolamento). Pertanto, al momento di una richiesta d'anticipo delle spese secondo l'Articolo 41 del Regolamento e al momento dell'indicazione degli onorari del tribunale arbitrale sulla base degli Articoli 38 e 40(4) del Regolamento, il tribunale deve assicurarsi che la nomina di un segretario non aumenti le spese globali richieste alle parti.
12. Le spese ragionevoli del segretario sono rimborsate conformemente alle linee direttive che regolano la contabilizzazione dei costi.

#### **A.<sup>bis</sup> Svolgimento della procedura**

1. In conformità con l'articolo 15(7), il tribunale arbitrale si adopera al meglio per contribuire all'efficiente svolgimento della procedura, evitando costi superflui e ritardi. Salvo circostanze eccezionali, la Swiss Chambers' Arbitration Institution si attende che il tribunale arbitrale renda il lodo finale nei 3 mesi successivi all'inoltro dell'ultimo atto nel merito della procedura (ad esempio: osservazioni successive all'udienza o arringhe finali, escluse le memorie relative ai costi).
2. Entro 10 giorni dall'inoltro dell'ultimo atto nel merito, il tribunale arbitrale informa il Segretariato della data alla quale prevede di pronunciare il lodo finale. Il tribunale arbitrale deve peraltro informare tempestivamente il Segretariato di eventuali circostanze eccezionali che giustificerebbero un periodo di tempo più lungo per la pronuncia del lodo finale con indicazione della data prevista per il completamento del lodo.
3. Ogni ritardo ingiustificato nel pronunciare il lodo finale può essere preso in considerazione dalla Corte nella fissazione dei costi dell'arbitrato in conformità con gli articoli 38(1), 39 e 40(4).

#### **B. Anticipo a garanzia delle spese (Articolo 41 del Regolamento)**

1. Secondo l'Articolo 41 del Regolamento, il tribunale arbitrale, una volta costituito, e previa consultazione della Corte, è responsabile della richiesta dell'anticipo delle spese.
2. La richiesta dell'anticipo deve esser fatta subito dopo la trasmissione dell'incarto al tribunale arbitrale, ed il tribunale arbitrale può informare le parti che non procederà con l'arbitrato fino a quando il pagamento dell'anticipo non sia stato effettuato.
3. Previa consultazione della Corte, il tribunale arbitrale provvede a richiedere eventuali anticipi supplementari non appena sia venuto a conoscenza di circostanze che giustificano tale richiesta.
4. In caso di richiesta di un anticipo o di un anticipo supplementare delle spese in conformità con l'Articolo 41 del Regolamento, il tribunale arbitrale si deve assicurare che tutte le spese amministrative (Appendice B Sezione 6 del Regolamento) siano incluse nell'anticipo e, rispettivamente, nella richiesta d'anticipo supplementare.



Prima dell'approvazione della decisione relativa al calcolo delle spese da parte della Corte in conformità con l'Articolo 40(4) del Regolamento, il Segretariato può invitare il tribunale arbitrale a richiedere degli anticipi supplementari alle parti nel caso in cui l'anticipo prestato dalle parti fino a tale momento non copra i costi menzionati agli Articoli 38(a) a (c) del Regolamento e/o i Costi Amministrativi menzionati all'Articolo 38(f) del Regolamento.

### C. **Direttive per la contabilizzazione dei costi (Appendice B Sezione 3 del Regolamento)**

1. Gli arbitri possono farsi rimborsare dalle parti le spese ragionevoli sostenute in relazione alla procedura arbitrale (Articolo 39(1) del Regolamento).
2. Le spese degli arbitri vengono considerate motivate se conformi alle direttive seguenti.
3. Quando viene esposto un progetto in conformità agli Articoli 40(4) e 43(9) del Regolamento al fine di ottenere dalla Corte la conferma o l'adeguamento della determinazione delle spese, alle spese elencate nell'Articoli 38(b), (c) e (g) del Regolamento si applicano le seguenti direttive:

(a) Le seguenti **spese effettive** sono rimborsabili unicamente presentando **la relativa ricevuta** o un giustificativo equiparabile, se la ricevuta non è disponibile:

- Nel caso l'arbitro o il segretario sia costretto a spostamenti nell'ambito della procedura arbitrale, gli verranno rimborsate le spese effettive di spostamento da e verso il luogo ordinario d'attività (luogo indicato nel CV depositato all'inizio della procedura d'arbitrato). Le seguenti spese di viaggio vengono riconosciute come ragionevoli:
  - Voli: secondo le tariffe Economy o Business standard in uso, come appropriato nelle circostanze.
  - Treno: secondo la tariffa 1° classe in uso.
  - Trasporto verso e da l'aeroporto / stazione: secondo la tariffa Taxi standard in uso.
  - Auto privata: forfait di CHF 0.80/km, costi di pedaggio o parcheggio non compresi.
- Spese d'udienza (affitto sale per le udienze, infrastrutture tecnologiche necessarie, telefono, video-conferenza, ecc.);
- Interprete, cancelliere e servizi di traduzione;
- Corriere privato;
- Costi e spese per i periti designati dal tribunale arbitrale.

(b) Le **spese amministrative generali e i diversi costi legati alla procedura arbitrale**, quali l'invio di telefax, corrieri postali, telefono e assistenza amministrativa, sostenute durante il normale svolgimento del caso da un arbitro o da un segretario, non sono rimborsate.



- (c) In aggiunta alle spese di viaggio, un membro del tribunale arbitrale ha diritto a un'**indennità giornaliera forfettaria** che copra le spese personali (hotel, pasti, forfait del taxi per spostamenti in città), per ogni giorno passato lontano dal luogo di attività ordinario indicato sul CV depositato all'inizio della procedura arbitrale.

Se l'arbitro non ha necessità di trascorrere la notte in hotel, viene ritenuta ragionevole un'indennità forfettaria giornaliera di CHF 300.

Se l'arbitro ha necessità di trascorrere la notte in hotel, viene ritenuta ragionevole un'indennità forfettaria giornaliera di CHF 800.

L'arbitro deve motivare la ragione del suo soggiorno (udienza procedurale, udienza principale o udienza testimoni, deliberazione, ecc.) e il numero dei giorni utilizzati per le udienze e le deliberazioni.

Per una richiesta d'indennità forfettaria giornaliera non è richiesta alcuna ricevuta.

Le spese eccedenti l'indennità non vengono rimborsate, salvo differenti accordi presi con le parti.

L'indennità non è soggetta ad IVA.

- (d) Tutte le spese ragionevoli del Segretario devono essere rimborsate dietro presentazione delle ricevute accompagnate da una spiegazione delle ragioni di tali spese.
- (e) Tutte le **altre spese** sono a carico esclusivamente del tribunale arbitrale.
4. Un **arbitro d'urgenza** richiesto da una o più parti può far sorgere spese considerevoli, quali quelle di viaggio, di trasporto, d'alloggio, di utilizzo di apparecchi per la videoconferenza, di richieste di perizie ad esperti o di altro genere d'assistenza. Queste spese possono venire addebitate alla parte che ha richiesto la misura d'urgenza e/o richiesto la spesa, richiedendole di provvedere direttamente al saldo delle spese dei fornitori dei diversi servizi (compagnia aerea, agente di viaggio, hotel, fornitori di apparecchiature di videoconferenze). In caso di mancato pagamento, l'arbitro d'urgenza non è tenuto a far fronte alle spese richieste.
5. Alcuni costi o spese possono essere presi in considerazione dopo una sentenza finale, dopo la decisione di una procedura d'urgenza, un'ordinanza di chiusura o una decisione basata sugli Articoli da 35 a 37 del Regolamento.

**D. Onorari del tribunale arbitrale (Articoli 38(a), 39, 40(4); Appendice B del Regolamento)**

1. Gli importi degli onorari del tribunale arbitrale devono tener conto dei criteri elencati nell'Articolo 39(1) del Regolamento, considerando il tempo impiegato. La determinazione degli onorari propri del tribunale arbitrale (Articolo 38(a) del Regolamento) è soggetta all'approvazione o all'adeguamento da parte della Corte. L'approvazione o l'adeguamento della Corte sono vincolanti per il tribunale arbitrale.



2. Ogni membro del tribunale arbitrale ha l'obbligo di registrare diligentemente le sue ore di lavoro iniziando dal momento in cui gli è stato trasmesso il dossier (Appendice B Sezione 2.1 del Regolamento). Deve inoltre trasmettere le ore lavorative quando il tribunale arbitrale è consultato dalla Corte su una richiesta di anticipi (supplementari) (Articolo 41(1+3) del Regolamento) per una richiesta d'anticipo di pagamento d'onorario (Appendice B Sezione 4.2 del Regolamento) o al momento di sottoporre il proprio progetto di onorari (Articoli 40(4) e 43(9) del Regolamento) all'approvazione o all'adeguamento della Corte.
3. Ogni accordo tra le parti e il tribunale sugli onorari di quest'ultimo, tale accordo è obbligatoriamente soggetto ad una approvazione o adeguamento della Corte, conformemente all'Articolo 40(4) del Regolamento. Eventuali accordi sugli onorari presi separatamente e conclusi tra le parti e il tribunale arbitrale, risultanti con un importo superiore a quelli confermati o adeguati dalla Corte, sono contrari al Regolamento.
4. Nessun onorario può essere approvato dopo una sentenza finale, una decisione di procedura d'urgenza, un'ordinanza di chiusura o una decisione secondo gli Articoli da 35 a 37 del Regolamento.

#### **E. Gestione degli anticipi depositati (Appendice B Sezione 4.2)**

1. Prima della notifica finale del lodo, una parte degli anticipi può essere liberata, se le spese accumulate e/o i costi dell'arbitro eccedono i CHF 1'000 o un importo equivalente in un'altra valuta. Ciò necessita dell'approvazione della Corte e rappresenta un anticipo sulla compensazione delle spese o per costi d'assistenza (Articolo 38 (b+c) del Regolamento).
2. In principio, anticipi sull'onorario (Articolo 38(a) del Regolamento) sono approvati solo al compimento di una fase significativa dell'arbitrato. Tuttavia, la Corte può considerare altre circostanze rilevanti che giustifichino la liberazione di parte dell'anticipo, quale segnatamente il tempo trascorso dalla costituzione del tribunale arbitrale. Come regola generale, l'anticipo non può superare il 50% degli anticipi versati dalle parti, fatta eccezione per circostanze particolari che giustifichino una deroga a questo principio.
3. Come regola generale, nelle procedure accelerate o d'urgenza non viene approvato alcun anticipo sugli onorari, costi o spese.

#### **F. Pagamento all'arbitro precedente o sostituito**

1. Se un arbitro viene sostituito o se viene applicato l'Articolo 13(2)(b) del Regolamento, il nuovo tribunale arbitrale costituito determinerà gli onorari e i costi del precedente arbitro o dell'arbitro sostituito, in occasione di una sentenza futura o nell'ordinanza di chiusura. In quest'ultima determinerà i propri costi e spese conformemente agli Articoli 38(a-c), 39, 40(4) e Appendice B del Regolamento. L'arbitro precedente o sostituito non ha diritto di ricevere pagamenti per onorari, rimborsi di costi e spese o anticipi di spese, secondo l'Appendice B Sezione 4.2 del Regolamento, prima di ogni arbitro in carica o sostitutivo.

\* \* \*